



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2019, il giorno 18, del mese di Giugno alle ore 09:45, nella sede della Provincia, il Presidente FRATTO GABRIELE ANTONIO, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 16663/2019 DECRETO N. 70

MODIFICHE ALL'ART. 41 QUATER DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI A SEGUITO DELLA DELIBERA N. 41/2019/REG DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA ROMAGNA DELLA CORTE DEI CONTI.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Segretario Generale

Richiamati:

- la L. n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2019 – 2021 approvato con decreto presidenziale n. 2718/9 del 31.1.2019;

Richiamato il decreto presidenziale n. 5011/25 del 22/02/2019 con il quale sono state apportate modifiche, tra le altre cose, alla parte dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi dedicata alla disciplina degli incarichi professionali esterni;

Richiamata la comunicazione prot. 7991 del 21/3/2019 con la quale questa Amministrazione inviava alla sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna della Corte dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 57 della L. 244/2007 (Finanziaria 2007), il decreto sopra indicato unitamente all’estratto del regolamento dall’art. 40 all’art. 41 septies;

Vista la comunicazione della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna – del 10/06/2019, pervenuta via PEC (prot. prov.le 16002/2019), con la quale veniva trasmessa la deliberazione n. 41/2019/REG avente ad oggetto l’esito del controllo effettuato sugli articoli del regolamento sopraindicati;

Preso atto che con tale delibera viene rilevato che, quanto alla congruenza del testo, la disciplina è stata adeguata al quadro normativo in essere;

Preso atto inoltre che, per i profili di illegittimità, la sezione osserva che “*Per quanto concerne l’art. 41 quater, inerente il conferimento di incarichi senza l’esperimento di una procedura*

comparativa, il testo regolamentare all'esame va emendato poiché si pone in contrasto con i principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza laddove stabilisce che l'Ente possa conferire incarichi in via diretta quando ricorrano i seguenti presupposti:

- “[...] b) l'incarico abbia per oggetto prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni” essendo, in particolare, da espungere la specifica eccezione relativa alle prestazioni di natura culturale, nel rispetto delle previsione di cui al d. lgs. n. 165/2001, art. 7, comma 6, laddove si richiamano solo “i soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali”, essendo possibile prevedere l'affidamento diretto solo laddove le prestazioni specialistiche siano incomparabili quanto alla natura dell'attività richiesta. Il Collegio altresì osserva che l'art. 7, comma 6, del d. lgs. n. 165 del 2001 ha portata generale: ne discende che, per poter legittimamente mantenere la previsione da ultimo descritta, non è sufficiente che l'oggetto della prestazione non renda possibile forme di comparazione, ma occorre altresì specificare “purchè l'Ente dimostri di avere la necessità di acquisire tale prestazione”;

- “[...] d) per prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in materia saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente, ed in maniera del tutto autonoma, remunerata con un compenso di modica entità assimilabile ad un rimborso spese ma comunque congruo a remunerare la prestazione resa, quali la singola docenza e/o la partecipazione a convegni, seminari e simili”: in particolare, va circoscritta la portata della fattispecie, prevedendo che la “singola docenza” si esaurisca in una singola giornata di formazione ed espungendo dalla fattispecie in analisi le parole “e simili”, in quanto di portata eccessivamente generica”;

Considerato che occorre adeguare il testo del regolamento generale degli uffici e dei servizi a quanto segnalato nella delibera della Corte dei Conti, emendando in particolare l'art. 41- quater secondo le indicazioni sopra riportate;

Vista la proposta di modifica dell'art. 41 quater nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che gli altri articoli citati rimangono invariati;

Dato atto che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

– dal Segretario Generale in merito alla regolarità tecnica;

– dal Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti in merito alla regolarità contabile;

DECRETA

1. di approvare, in relazione alle premesse, le modifiche all'art. 41-quater del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che gli altri articoli citati in premessa rimangono invariati;
2. di trasmettere il presente atto alla sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, come disposto dalla delibera n. 41/2019/REG;
3. di comunicare il presente atto al Dirigente del Servizio Affari Generali – Istituzionali e Risorse Umane per il seguito di competenza;

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere e dunque efficace dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 11, c. 6 dello Statuto Provinciale.

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

| ATTUALE ARTICOLAZIONE | MODIFICA |
|---|---|
| <p>ART. 41 QUATER – CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA</p> <p>1. Il Dirigente, o figura equivalente, può conferire incarichi di collaborazione in via diretta, senza esperimento di procedure comparative e, comunque, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed economicità e delle disposizioni del presente Regolamento, previa acquisizione del curriculum, quando ricorre uno dei seguenti presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sia andata deserta la selezione di cui all'art. 41 quater, fermo restando che le condizioni previste dall'avviso non possono essere modificate;b) l'incarico abbia per oggetto prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni;c) quando l'estrema urgenza, determinata da circostanze e eventi imprevedibili o non imputabili all'amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative con la finalità di scongiurare situazioni di pericolo o di danno;d) per prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente, ed in maniera del tutto autonoma, remunerata con un compenso di modica entità assimilabile ad un rimborso spese ma comunque congruo a remunerare la prestazione resa, quali la singola docenza e/o la partecipazione a convegni, seminari e simili. Tali prestazioni sono escluse anche da qualsiasi vigente regime di pubblicità. <p>2. Il Dirigente o figura equivalente che intende procedere ai sensi del comma 1 pubblica, preventivamente alla stipulazione del contratto, sul sito web dell'Amministrazione, un estratto dell'atto adottato.</p> | <p>ART. 41 QUATER – CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA</p> <p>1. Il Dirigente, o figura equivalente, può conferire incarichi di collaborazione in via diretta, senza esperimento di procedure comparative e, comunque, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed economicità e delle disposizioni del presente Regolamento, previa acquisizione del curriculum, quando ricorre uno dei seguenti presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sia andata deserta la selezione di cui all'art. 41 quater, fermo restando che le condizioni previste dall'avviso non possono essere modificate;b) l'incarico abbia per oggetto prestazioni di natura artistica non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni, purchè l'Ente dimostri di avere la necessità di acquisire tale prestazione;c) quando l'estrema urgenza, determinata da circostanze e eventi imprevedibili o non imputabili all'amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative con la finalità di scongiurare situazioni di pericolo o di danno;d) per prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente, ed in maniera del tutto autonoma, remunerata con un compenso di modica entità assimilabile ad un rimborso spese ma comunque congruo a remunerare la prestazione resa, quali la singola docenza che si esaurisca in una sola giornata di formazione e/o la partecipazione a convegni e seminari. Tali prestazioni sono escluse anche da qualsiasi vigente regime di pubblicità. <p>2. Il Dirigente o figura equivalente che intende procedere ai sensi del comma 1 pubblica, preventivamente alla stipulazione del contratto, sul sito web dell'Amministrazione, un estratto dell'atto adottato.</p> |



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

(Protocollo n. 16663 del 17.6.2019)

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Segretario Generale

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 17.6.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Francesca Bagnato)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il sottoscritto Mauro Maredi - Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Li,

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Maredi)

Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 17/6/19

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Maredi)

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

FRATTO GABRIELE ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA



Provincia di Forlì-Cesena

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON LINE

Il sottoscritto certifica che il presente atto prot. 16663/70 approvato nella seduta del 18/06/2019 avente ad oggetto "MODIFICHE ALL'ART. 41 QUATER DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI A SEGUITO DELLA DELIBERA N. 41/2019/REG DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA ROMAGNA DELLA CORTE DEI CONTI" viene pubblicato all'Albo on line di questa Provincia dal 04/07/2019 per 15 giorni consecutivi.

Forlì, lì 04/07/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(documento firmato digitalmente)